



**Servizio infanzia e istruzione del primo grado**

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

P +39 0461 497218

F +39 0461 497216

@..serv.istruzione@provincia.tn.it

@..serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

Spettabili

Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie  
del primo ciclo di istruzione

Spettabili

COMUNI del Trentino

LORO SEDI

Albo Internet

Trento, 3 gennaio 2016

Prot. 0002959/17-S167/UIS

Oggetto: iscrizioni alle istituzioni scolastiche del primo ciclo – anno scolastico 2017/2018

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2466 del 29 dicembre 2016, ha adottato le disposizioni per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo, relative all'anno scolastico 2017-2018. Invitando ad un'attenta applicazione del provvedimento richiamato, si pone l'attenzione su alcuni aspetti essenziali.

Il termine scade lunedì **6 febbraio 2017** per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche. L'anticipo di qualche giorno, rispetto alle impostazioni adottate dalla Giunta provinciale per l'a.s. 2016-17, risulta necessario al fine di un coordinamento temporale con la tempistica stabilita a livello nazionale.

*Iscrizione on line*

Anche quest'anno è previsto l'utilizzo della procedura *on line* (disponibile a partire da lunedì 16 gennaio) per la presentazione della domanda di iscrizione alle classi prime dei percorsi di istruzione del primo ciclo. I soggetti titolati all'iscrizione presentano la relativa domanda mediante l'accesso al portale <https://www.servizionline.provincia.tn.it> – area iscrizioni scolastiche, utilizzando la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio

(sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari), ovvero, per coloro che sono già in possesso di SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In relazione a situazioni di difficoltà dell'utenza, l'istituzione scolastica o formativa è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande, mettendo a disposizione una postazione telematica e relativi operatori di segreteria od eventualmente fornendo la modulistica cartacea che replichi i contenuti del formulario *on line*.

E' utile sottolineare che resta comunque fermo l'obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.

Le istituzioni scolastiche e formative, al momento del ricevimento della singola domanda di iscrizione, sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'anagrafe unica degli studenti (SAA).

Per informazioni tecniche concernenti la procedura *on line* si comunica che la struttura competente è individuata nell'Ufficio innovazione e informatica (0461 - 497272/7244), incardinato nel Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca.

#### *Iscrizioni su presentazione di domanda*

La domanda di iscrizione è presentata ad una sola istituzione scolastica, quella competente per territorio di residenza o, in alternativa, quella presso la quale si vorrebbe iscrivere lo studente. Si pone l'attenzione su alcuni aspetti relativi ai criteri di accoglimento delle domande di iscrizione (si veda l'allegato al provvedimento). In particolare è previsto siano accettate con diritto, sia pure in via subordinata rispetto alle domande dei residenti, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura scolastica ed in un'ottica di facilitazione dell'organizzazione familiare, le domande di iscrizione di studenti residenti fuori dall'area di utenza del plesso o sede scolastica, purché in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione;
- esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione.

Le richieste di iscrizione che trovano fondamento nelle esigenze sopra citate devono essere debitamente motivate e documentate, in forma cartacea, alle istituzioni scolastiche, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (nei casi di iscrizione *on line* la procedura dovrà essere completata direttamente presso le scuole e pertanto le famiglie dovranno essere contattate tempestivamente ed invitate a recarsi presso le istituzioni scolastiche al fine di perfezionare la domanda).

In relazione a quanto sopra le singole istituzioni scolastiche sono tenute a:

- riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, nonché a dare tempestiva comunicazione ai richiedenti l'iscrizione circa l'accoglimento o meno delle domande stesse;
- formalizzare alle famiglie che, nei casi di accoglimento, il trasporto sarà a cura dei richiedenti, salva la possibilità di avvalersi di servizi di trasporto scolastico già attivati dall'amministrazione provinciale, ma senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stessa.

Si precisa inoltre che, laddove la domanda di iscrizione sia presentata ad un'istituzione diversa da quella competente per territorio, qualora il dirigente scolastico non possa accogliere la domanda, lo stesso è tenuto, entro 7 giorni dalla scadenza del termine del 6 febbraio 2017, a comunicare a chi l'ha presentata che la stessa non può essere accolta, indicando le motivazioni. In conseguenza di ciò, chi ha presentato la domanda di iscrizione è tenuto a replicare la procedura di iscrizione sopra richiamata. Tutte le operazioni descritte devono essere concluse perentoriamente entro il 20 febbraio 2017.

### *Iscrizione d'ufficio*

Sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima della scuola primaria; tale previsione riguarda tutte le classi del primo ciclo, fatte salve le seguenti eccezioni:

- studenti che chiedono l'iscrizione provenendo da altre istituzioni scolastiche (anche paritarie);
- studenti ammessi a frequentare la scuola primaria, anche se fuori bacino di utenza e che intendano proseguire, nel medesimo istituto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado;
- studenti ammessi a frequentare particolari percorsi scolastici (es. musica, lingue);
- l'iscrizione alle classi successive alla prima classe di scuola primaria degli studenti che abbiano beneficiato dell'istruzione familiare o privata, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5, per i quali, i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedano la frequenza di istituzioni scolastiche provinciali.

In relazione alle suddette eccezioni, ciascuna istituzione scolastica è autorizzata a provvedere autonomamente, ferma restando, comunque, la facoltà di impiegare la strumentazione per l'iscrizione *on line*.

### *Particolari disposizioni per l'istruzione familiare*

La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo di istruzione è esercitata dai genitori, a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5 ed entro il termine di presentazione delle iscrizioni, con dichiarazione resa al dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento. Tale comunicazione deve essere rinnovata, entro il medesimo termine, ogni anno e fino al sostenimento dell'esame di idoneità per l'accesso ai percorsi del sistema educativo o fino al sostenimento degli esami conclusivi di ciclo. Il progetto educativo presentato all'istituzione scolastica deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curriculum obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali.

Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate, che il dirigente dell'istituzione scolastica ha l'obbligo di valutare ai fini dell'accoglimento della richiesta medesima.

Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare, sono tenuti a relazionarsi con il Sistema educativo provinciale attraverso le seguenti formule:

- sostenendo una verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, da parte dell'istituzione scolastica competente per territorio e secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. Tali verifiche valgono a riscontrare l'attuazione dei contenuti e degli apprendimenti previsti dal progetto educativo presentato, nonché ad assicurare ai genitori dello studente informazioni circa l'adeguatezza del processo educativo rispetto alle previsioni fondamentali dei Piani di studio provinciali;
- sostenendo un esame d'idoneità per l'accesso ai percorsi erogati dal sistema educativo. L'esame è sostenuto a cura dell'istituzione scolastica alla quale viene richiesta l'iscrizione ad un percorso di istruzione dalla stessa erogato, la quale, se diversa, è tenuta a tener conto delle verifiche annuali effettuate dall'istituzione scolastica competente per territorio;
- sostenendo, a cura dell'istituzione scolastica competente per territorio, un esame d'idoneità a conclusione della scuola primaria;
- sostenendo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed in qualità di candidato privatista, l'esame conclusivo del primo ciclo.

### *Particolari disposizioni per l'iscrizione ai percorsi educativi di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica "Montessori"*

La deliberazione adottata ha modificato la deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto "Attivazione di percorsi educativi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica *Montessori*". In particolare:

- è stato autorizzato l'avvio di un percorso scolastico secondo il metodo didattico "Montessori" presso l'istituto comprensivo Pergine 2 (tale esperienza si aggiunge a quelle già autorizzate presso gli istituti comprensivi Rovereto Est e Trento 6);

- sono stati modificati i criteri di accesso ai percorsi ovvero:

- è garantito l'accesso anche agli studenti esterni al bacino di utenza della scuola;
- l'istituzione scolastica garantisce priorità agli studenti che abbiano maturato precedenti esperienze di scuola dell'infanzia ad impostazione montessoriana e delle quali possa essere fornita dimostrazione;
- l'istituzione scolastica può adottare, con deliberazione del Consiglio dell'istituzione da pubblicare antecedentemente all'apertura delle operazioni di iscrizione, ulteriori criteri di priorità, al fine di garantire maggiore coerenza con le impostazioni organizzative dell'istituto;
- in via residuale si possono applicare, anche in via alternativa, il criterio cronologico di presentazione della domanda di iscrizione e il criterio di prossimità alla scuola.

In ogni caso nella formazione delle classi deve essere garantito equilibrio, rispetto alla generale organizzazione dell'istituto, in relazione alla presenza di bisogni educativi speciali e di studenti stranieri.

Per chiarimenti ed informazioni si invita a far riferimento all'Ufficio istruzione del primo ciclo, incardinato nel Servizio infanzia e istruzione del primo grado, nelle persone dei funzionari incaricati (Gazzini Francesca - 0461/491352, Cavalieri Cristiana - 0461/494311, Tabarelli Andrea - 0461/491420).

#### *Studenti con bisogni educativi speciali*

Per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali) le iscrizioni sono effettuate secondo le modalità definite nell'allegato al provvedimento, fatto salvo quanto qui di seguito indicato.

#### Studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92

Nella domanda di iscrizione online il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del figlio ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"). L'iscrizione on line deve essere, quindi, completata con la presentazione all'istituzione scolastica prescelta, da parte del genitore, della certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, subito dopo l'iscrizione on line e comunque entro il 10 marzo 2017. Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente. Si ricorda che:

- secondo quanto previsto dall'azienda provinciale per i servizi sanitari, la certificazione deve essere redatta dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l'azienda per i servizi sanitari o da specialisti operanti presso strutture accreditate; nel caso di certificati rilasciati da specialisti privati si ricorda che gli stessi devono essere validati dall'azienda provinciale per i servizi sanitari;
- fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata solo nel momento di passaggio al successivo grado scolastico: fine scuola primaria, fine scuola secondaria di primo grado, fine scuola secondaria di secondo grado;
- se il genitore non presenta la certificazione, l'Area BES dell'Ufficio supporto giuridico prima infanzia, infanzia e primo ciclo del Servizio infanzia e istruzione del primo grado, non può procedere all'assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e di inclusione per lo studente.

A seguito dell'iscrizione dello studente con certificazione, le istituzioni scolastiche registrano nel Sistema Anagrafe Alunni (SAA) entro il 31 marzo 2017 i dati relativi agli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92, indicando:

- fino ad un massimo di quattro codici ICD 10 (*International Classification of Diseases* è la decima edizione della classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata

dall'Organizzazione mondiale della sanità)

- la data di certificazione;
- l'unità operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari o il soggetto accreditato al rilascio della certificazione in provincia di Trento;
- il soggetto accreditato fuori dalla provincia di Trento che ha rilasciato la certificazione e la sua denominazione.

Sulla base dei dati inseriti dalle istituzioni scolastiche entro il 31 marzo, l'Area BES dell'Ufficio supporto giuridico prima infanzia, infanzia e primo ciclo, provvede all'assegnazione delle risorse per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e di inclusione per gli studenti con BES. Per le certificazioni inserite dopo il 31 marzo 2017, salvo il caso in cui si riferiscano a studenti provenienti da fuori provincia, l'assegnazione delle risorse è valutata in base alla gravità del caso e tenuto conto delle disponibilità finanziarie risultanti dopo le assegnazioni già effettuate.

Si ricorda che il dirigente dell'istituzione scolastica di provenienza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. "Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - trasmette il fascicolo personale dello studente certificato nel transito da un ordine e grado di scuola ad un altro o nel caso di trasferimento dello studente ad altra istituzione scolastica e formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione relativa alla certificazione, con il profilo dinamico funzionale (PDF) e il piano educativo individualizzato (PEI), e l'indicazione del percorso scolastico dello studente. Tali dati sono trasmessi all'istituzione scolastica e formativa di arrivo ai fini di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.

L'eventuale permanenza presso la scuola dell'infanzia di bambini in età di obbligo d'istruzione ma con i bisogni educativi speciali sopra descritti, nei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 2 ter, l.p. 21.03.1977, n. 13, va valutata all'interno del gruppo di lavoro interdisciplinare già costituito per la scuola dell'infanzia e integrato dalla presenza del dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento per territorio. Il dirigente dell'istituzione scolastica formalizza la deroga dall'obbligo d'istruzione tramite nulla-osta rilasciato alla famiglia. La domanda di permanenza segue l'iter previsto di autorizzazione da parte della struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata.

#### Studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Le istituzioni scolastiche registrano nel SAA i dati relativi agli studenti che presentano una certificazione di disturbo specifico di apprendimento nell'arco del primo ciclo d'istruzione. Si ricorda che:

- la certificazione DSA deve essere redatta in conformità agli standard indicati negli allegati 7 e 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2172 del 15 ottobre 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento" da uno specialista in neuropsichiatria infantile o da uno psicologo in servizio presso l'azienda per i servizi sanitari o in convenzione con la medesima. Nel caso di certificazioni rilasciate da specialisti privati le stesse devono essere validate dall'azienda provinciale per i servizi sanitari secondo gli standard definiti dalla citata delibera;
- fatta salva diversa indicazione dello specialista la certificazione del DSA ha valore per il ciclo scolastico di frequenza che si intende come l'intero percorso dalla classe prima della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. L'accertamento del DSA deve essere aggiornato nel momento di passaggio al secondo ciclo di istruzione. Si ricorda che il dirigente dell'istituzione scolastica di provenienza, in attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. "Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - trasmette il fascicolo personale dello studente certificato DSA, nel transito da un ciclo scolastico ad un altro o nel caso di trasferimento dello studente ad un'altra istituzione scolastica e/o formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione relativa alla certificazione, il piano educativo personalizzato (PEP) e l'indicazione del percorso

scolastico dello studente. Tali documenti devono essere trasmessi all'istituzione scolastica e/o formativa di nuova iscrizione, al fine di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES.

Per eventuali chiarimenti è possibile far riferimento all'Area Bes dell'Ufficio supporto giuridico prima infanzia, infanzia e primo ciclo (0461-497250).

### *Insegnamento della Religione cattolica*

In attuazione degli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede è garantito l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica (IRC). La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata al momento dell'iscrizione dai genitori. La scelta ha valore per l'intero ciclo di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni ed esclusivamente su iniziativa degli interessati.

L'ordinamento scolastico prevede, in relazione agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, la possibilità di richiedere, in alternativa, attività didattiche e formative diverse, oppure attività di studio e/o di ricerca individuali assistite da personale docente ovvero la non frequenza della scuola. Per le conseguenti esigenze organizzative, le istituzioni scolastiche sono tenute a rilevare quanto prima possibile, a seguito delle iscrizioni, le richieste delle relative famiglie al riguardo delle opzioni sopra richiamate.

In questo contesto si ricorda di porre particolare attenzione, ai tempi e alle modalità previsti per l'espressione, durante il corso degli studi, dell'eventuale modifica della scelta di avvalersi o meno dell'IRC. Si richiama inoltre la necessità di rispettare il principio di "non discriminazione" tra chi si avvale e chi non si avvale dell'IRC, con la previsione di una corretta formazione delle classi, di una equilibrata collocazione oraria delle lezioni di IRC nell'arco della giornata e della settimana, e, infine, con l'attivazione delle previste attività alternative all'IRC, laddove necessarie.

Per approfondimenti in merito si fa rinvio alla specifica "Nota tecnica per l'IRC" pubblicata sul portale [www.vivoscuola.it/irc](http://www.vivoscuola.it/irc) e per informazioni e chiarimenti all'ispettore prof. Ruggero Morandi (0461-491431).

### *Trasporti scolastici*

Per quanto attiene al trasporto scolastico si rinvia alle indicazioni che saranno fatte pervenire dalla competente struttura provinciale, individuata nel Servizio trasporti pubblici.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
- dott. Roberto Ceccato -